

Bocconi

REGOLAMENTO

DIPARTIMENTO
DI ACCOUNTING



Università
Bocconi
MILANO

SOMMARIO

Art. 1 (Ambito di applicazione e oggetto del regolamento)	3
TITOLO I - COMPETENZE E RISORSE	3
Art. 2 (Competenze)	3
Art. 3 (Risorse umane, strumentali e finanziarie)	3
TITOLO II - ORGANI	4
Art. 4 (Organi del Dipartimento)	4
Art. 5 (Direttore)	4
Art. 6 (Giunta di Dipartimento)	4
Art. 7 (Consiglio di Dipartimento)	5
TITOLO III - PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO E PROMOZIONE	6
Art. 8 (Reclutamento e promozione)	6
Art. 9 (Affiliazioni secondarie al Dipartimento)	6
TITOLO IV - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SOPPRESSIONE	7
Art. 10 (Monitoraggio e valutazione)	7
Art. 11 (Amministrazione e contabilità)	7
Art. 12 (Soppressione)	7
APPENDIX JUNIOR RECRUITING PROCESS	8
A. JHC Appointment	8
B. Applicants Selection	8
C. Flyouts	8
D. Offers	9
E. Any Other Issue	9

Art. 1 (Ambito di applicazione e oggetto del regolamento)

1. Il presente Regolamento si applica al Dipartimento di Accounting dell'Università Bocconi e ne disciplina finalità, risorse, organizzazione, valutazione e scioglimento.
2. Secondo l'art. 55 dello Statuto e l'art. 36 del Regolamento generale di Ateneo, il Dipartimento di Accounting è una struttura finalizzata a coordinare e sviluppare l'offerta interna di risorse e competenze per la didattica e la ricerca nelle seguenti aree disciplinari: Accounting.
3. Le disposizioni del presente Regolamento integrano quelle degli articoli dal 36 al 43 del Regolamento generale di Ateneo e devono essere interpretate in conformità di quest'ultimo e dello Statuto.
4. I termini di genere maschile contenuti nel presente Regolamento devono ritenersi neutri sotto il profilo del genere e sono pertanto da riferirsi a tutte le persone potenzialmente incluse o interessate.

TITOLO I COMPETENZE E RISORSE

Art. 2 (Competenze)

Fermo quanto compete alle Scuole, il Dipartimento ha le competenze che sono a esso attribuite dall'art. 37 del Regolamento generale di Ateneo.

Art. 3 (Risorse umane, strumentali e finanziarie)

1. Il Dipartimento non ha personalità giuridica. I contratti, le convenzioni e gli accordi per il reperimento delle sue risorse sono pertanto stipulati dal legale rappresentante dell'Università (o da un suo delegato).
2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, possono essere stipulati accordi di collaborazione con altri attori economici, sociali e culturali, pubblici e privati del contesto di riferimento del Dipartimento.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, il Dipartimento si avvale di:
 - a) docenti dell'Università Bocconi;
 - b) collaboratori dedicati alle attività del Dipartimento;
 - c) studiosi ed esperti esterni, anche destinatari di borse e contratti di ricerca a tempo determinato, per lo svolgimento di incarichi temporaneamente definiti.
4. Il Dipartimento si avvale inoltre del personale tecnico-amministrativo dell'Università, il quale, attraverso l'organizzazione della direzione competente e sotto la supervisione di un coordinatore, garantisce la gestione di tutte le attività svolte dal Dipartimento, che ne favorisce l'ingaggio e il coinvolgimento.
5. Le finalità istituzionali del Dipartimento si svolgono negli spazi e nelle strutture dell'Università Bocconi, nonché mediante le attrezzature e i servizi che essa mette a sua disposizione.

TITOLO II ORGANI

Art. 4 (Organi del Dipartimento)

Sono organi del Dipartimento:

- a) il Direttore;
- b) la Giunta;
- c) il Consiglio.

Art. 5 (Direttore)

1. Il Direttore del Dipartimento è nominato dal Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento e previa informazione al Consiglio di amministrazione. Gli Assistant Professor e i Lecturer hanno diritto di concorrere alla deliberazione con la quale il Consiglio propone al Rettore la nomina del Direttore.
2. La proposta di Direttore è votata a scrutinio segreto, assicurando l'espressione di voto anche ai docenti fuori sede e seguendo le norme stabilite dall'art. 11 del Regolamento generale di Ateneo.
3. Il Direttore resta in carica tre anni. Eventuali rinnovi e revoche sono disciplinati dall'art. 4 del Regolamento generale di Ateneo.
4. Il Direttore rappresenta i docenti del Dipartimento nelle sedute del Consiglio accademico, riferendo, ove opportuno, al Consiglio di Dipartimento le decisioni che rientrano nella sua competenza. Partecipa, per conto del Dipartimento, agli altri organi di governo assembleari e consultivi dell'Ateneo nei quali è prevista o richiesta la sua presenza.
5. Il Direttore ha inoltre la rappresentanza accademica del Dipartimento all'esterno dell'Università e nei confronti delle altre unità organizzative in cui essa si articola.
6. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio e la Giunta del Dipartimento.
7. Il Direttore predispose ogni tre anni un piano triennale del Dipartimento (integrato dal *budget*, con il dettaglio dell'allocazione delle risorse disponibili per le iniziative o voci di spesa), il quale definisce gli obiettivi da raggiungere nelle rispettive aree disciplinari e le azioni per conseguirli. Gli obiettivi devono essere coerenti con la pianificazione strategica dell'Università e con le Politiche per la Qualità e tenere conto del contesto di riferimento, delle competenze, delle risorse disponibili e delle potenzialità di sviluppo del Dipartimento stesso.
8. Tale piano (integrato dal relativo *budget*) è sottoposto all'approvazione della Giunta e successivamente a quella del Rettore. Una volta approvato, esso è trasmesso, a cura del Direttore, al Consiglio accademico e ai membri del Consiglio di Dipartimento.
9. Il Direttore esercita altresì le competenze e le responsabilità che gli sono attribuite dall'art. 39 del Regolamento generale di Ateneo.

Art. 6 (Giunta di Dipartimento)

1. La Giunta è presieduta dal Direttore ed è costituita da almeno quattro professori ordinari o associati ovvero da ricercatori di ruolo, i quali afferiscano al Dipartimento. I suoi componenti sono nominati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore, il quale ne fa parte di diritto. Il numero dei professori associati e dei ricercatori di ruolo

non può complessivamente superare quello dei professori ordinari.

2. I componenti della Giunta esercitano il loro mandato senza vincolo di rappresentanza e possono essere responsabili di compiti di promozione e coordinamento in specifiche aree di attività del Dipartimento.
3. Sulla base di quanto indicato dal Consiglio di Dipartimento all'atto di nomina della Giunta, nelle materie di sua competenza il Direttore può proporre a quest'ultima l'istituzione e l'adesione ad uno o più comitati con compiti consultivi, istruttori ovvero gestionali. Il Direttore assicura che la composizione di tali comitati, nella loro interezza, rispetti i valori di pluralismo, equità e inclusione dell'Università e rappresenti le aree di ricerca e didattica del Dipartimento.
4. Alla Giunta sono attribuite le competenze indicate nell'art. 43 del Regolamento generale di Ateneo.
5. Essa è regolarmente costituita e delibera a maggioranza dei suoi componenti.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo seguente del presente Regolamento, l'ordine del giorno e le decisioni prese dalla Giunta sono comunicati ai membri del Consiglio del Dipartimento prontamente, e in ogni caso prima della riunione successiva del Consiglio.
7. Il Direttore può consentire che i componenti della Giunta partecipino alle adunanze mediante collegamento telefonico o audiovisivo, assicurando in tal caso che sia salvaguardato l'esercizio effettivo del loro diritto di parola e di voto. In tal caso, nell'avviso di convocazione sono indicate le istruzioni per effettuare il collegamento.
8. Il Direttore può invitare alle riunioni della Giunta, senza che peraltro concorrano a far parte del *quorum* costitutivo e deliberativo dell'organo, altri docenti del Dipartimento per la discussione di particolari materie.

Art. 7 (Consiglio di Dipartimento)

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Dipartimento.
2. Spetta al Consiglio, nell'esercizio delle competenze che gli sono attribuite dall'art. 41 del Regolamento generale di Ateneo, determinare i criteri e gli indirizzi per la programmazione, coerentemente con gli obiettivi perseguiti in materia di didattica e di ricerca e in collaborazione con i Direttori delle Scuole, il Prorettore alla Ricerca e il Prorettore per la Faculty.
3. Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno due volte nel corso dell'anno accademico, come previsto dall'art. 40.4 del Regolamento generale di Ateneo.
4. Il Consiglio è composto dai professori ordinari, dai professori associati e dai ricercatori di ruolo che afferiscono al Dipartimento.
5. Partecipano al Consiglio, con solo diritto di intervento e di proposta, anche gli altri professori, i Lecturer e gli Assistant Professor che afferiscono al Dipartimento.
6. Il Direttore del Dipartimento può invitare alle riunioni del Consiglio, senza che peraltro concorrano a far parte del *quorum* costitutivo e deliberativo dell'organo, altri docenti e membri dello staff amministrativo per la discussione di particolari materie.

7. Per quanto riguarda le materie di preminente interesse degli studenti, partecipa al Consiglio, senza diritto di voto, anche un rappresentante dei Corsi di studio e un rappresentante dei corsi di dottorato di ricerca, eletti secondo quanto previsto dall'apposito regolamento. Le questioni per le quali i rappresentanti degli studenti dei vari livelli di Corsi di studio intervengono nelle sedute del Consiglio sono individuate dal Direttore al momento della convocazione dell'organo collegiale, mediante espressa indicazione nell'ordine del giorno.
8. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, salvi i requisiti di legge, secondo quanto stabilito dall'art. 40 del Regolamento generale di Ateneo. Sono computati nel *quorum* costitutivo e deliberativo i componenti del Consiglio di cui al quarto comma del presente articolo.
9. Qualora il Consiglio fosse chiamato a pronunciarsi in ordine al reclutamento di professori ordinari, partecipano alle riunioni i soli professori ordinari. Qualora il Consiglio fosse chiamato a pronunciarsi in ordine al reclutamento di professori associati, partecipano alle riunioni i soli professori ordinari e associati.
10. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto al voto in merito all'approvazione del regolamento di Dipartimento, il quale, previa verifica di coerenza con le norme di legge e di regolamento dell'Università Bocconi, è emanato dal Rettore mediante decreto.
11. Il Direttore può consentire che i componenti del Consiglio partecipino alle adunanze mediante collegamento telefonico o audiovisivo, assicurando in tal caso che sia salvaguardato l'esercizio effettivo del loro diritto di parola e di voto. In tal caso, nell'avviso di convocazione sono indicate le istruzioni per effettuare il collegamento.

TITOLO III

PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO E PROMOZIONE

Art. 8 (Reclutamento e promozione)

1. La Giunta formula un programma annuale di sviluppo delle risorse accademiche, che sia coerente con gli obiettivi di piano strategico e con il piano di utilizzo delle risorse assegnate al Dipartimento e definisca gli obiettivi di reclutamento e promozione. Tale programma dev'essere sottoposto all'approvazione del Consiglio accademico, dopo essere stato proposto dal Direttore al Consiglio di Dipartimento e discusso con il Rettore per la Faculty.
2. Le procedure di reclutamento e promozione si svolgono nel rispetto di quanto previsto nel Manuale di Tenure riportato nelle Politiche di gestione della Faculty Bocconi (Faculty management policy) di tempo in tempo vigente.
3. Il reclutamento degli Assistant Professors si svolge nel rispetto del Junior Recruiting Process riportato nel documento allegato al presente Regolamento.

Art. 9 (Affiliazioni secondarie al Dipartimento)

1. Possono chiedere l'affiliazione al Dipartimento anche docenti afferenti ad altri Dipartimenti, secondo quanto previsto all'art. 38 del Regolamento generale di Ateneo.
2. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti in merito alle richieste dei docenti di afferenza secondaria al Dipartimento.

3. Le richieste di affiliazione secondaria sono valutate sulla base dei seguenti criteri:
 - a) vicinanza ovvero complementarità dell'attività didattica e di ricerca alla missione e ai contenuti del Dipartimento;
 - b) interesse allo sviluppo futuro di ambiti di integrazione con i programmi e gli obiettivi del Dipartimento;
 - c) rilievo e coerenza rispetto al perseguimento della mission del Dipartimento.
4. In caso di mancato gradimento da parte dei componenti del Dipartimento, sull'afferenza secondaria decide il Consiglio accademico, in base a una valutazione di coerenza tra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento dell'interessato e i settori scientifico-disciplinari ricompresi nelle aree scientifiche di riferimento del Dipartimento medesimo.
5. I docenti affiliati al Dipartimento in via secondaria partecipano al Consiglio di Dipartimento senza diritto di voto e non godono dell'elettorato passivo.

TITOLO IV

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SOPPRESSIONE

Art. 10 (Monitoraggio e valutazione)

1. L'attività del Dipartimento è sottoposta a valutazione con le modalità e la periodicità stabilite nel programma di valutazione delle strutture e dei servizi di Ateneo.
2. Il Direttore, nell'ambito del processo di riesame annuale, ha il compito di monitorare e verificare annualmente il conseguimento degli obiettivi definiti nel piano triennale e definire le eventuali indicazioni e proposte di azioni di miglioramento per il futuro. Queste informazioni sono riportate nel documento denominato "Rendiconto annuale".
3. Il Rendiconto annuale è approvato dal Rettore, dopo essere stato votato dalla Giunta e sottoposto all'esame del Presidio di Qualità.

Art. 11 (Amministrazione e contabilità)

La gestione amministrativa e contabile del Dipartimento è disciplinata dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università Bocconi.

Art. 12 (Soppressione)

Il Dipartimento può essere soppresso con le stesse procedure previste per la sua costituzione.

APPENDIX

JUNIOR RECRUITING PROCESS

A. JHC APPOINTMENT

1. For each academic year (no later than September), the Director of the Department proposes to the Department Council for approval:
 - a) The Chair and the composition of the Junior Hiring Committee (JHC), to be selected along the following criteria:
 - The JHC is composed of 3-5 members;
 - The Chair is a full professor chosen among the members of the Giunta. The Chair guarantees that the latter is regularly informed on the activities performed by the JHC;
 - The members of the JHC are preferably members of the Giunta, but can also include other members of the Department (assistant, associate or full professors).
 - b) The criteria to be applied in the selection of the job market candidates to be invited for a fly-out (e.g., quality of the PhD School, number of publications or R&R in top journals, research field, research methods, teaching expertise, etc.), in line with the strategy of the Department.

B. APPLICANTS SELECTION

1. All Faculty is given access to the complete package of all candidates.
2. The JHC is in charge of screening the initial pool of applicants, attending job market events (i.e. "camps"), conducting online interviews, and selecting the basket of candidates to be considered for fly-outs, in line with the approved criteria. The Giunta is informed of the selected basket of candidates and approves the flyouts, in line with the approved criteria.

C. FLYOUTS

1. The selected candidates are ideally invited by Christmas break for fly-outs, which should take place by the end of January. In exceptional cases and for justified reasons, some candidates may be invited in early February (such cases shall not prevent extending offers to "appointable" candidates as identified in point 4.1 and approved in 4.2). If needed, the Giunta can re-open the junior recruiting activities during the year.
2. All the Department members are invited to attend the seminars and to interview the candidates.
3. For each candidate, a feedback is collected through a reserved anonymous platform to help the JHC to recommend on possible offers. The feedback is based on candidates' CV, job market paper, job market seminar, interviews, and the Department's approved criteria (as in A1b). The feedback received from Department members is shared with all

members of the JHC and of the Giunta.

4. Once the fly-outs are completed (ideally before the end of January), the JHC reviews the feedbacks and reports to the Giunta on the candidates to whom offers could be made.
 - 4.1 The JHC ranks a given number of “appointable” candidates and the Giunta decides on the offers to be made in rank order, given the positions available.
 - 4.2 In cases of “justified urgency” the Director of the Department can – *via an online meeting* – ask the Giunta for approval to proceed to make offers even waiving the order defined as per point 4.1. Members of the Giunta who are unable to attend the online meeting are invited to share their feedback with the rest of the Giunta via email before the start of the meeting.

D. OFFERS

1. The Department Chair informs the Dean of Faculty and manages the offer process jointly with the Dean of Faculty.
2. The Department Chair updates on relevant developments the Giunta.
3. The outcome of the process is shared with the Department in due course.

E. ANY OTHER ISSUE

For anything not provided for in this document, the provisions of the General University Rules apply.

